



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE

Roma 05/11/2013

Prot. n. 51-13-000604

All.ti n.

Alle Imprese di assicurazione operanti nei rami danni con sede legale in Italia
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia delle Imprese di assicurazione operanti nei rami danni con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E.
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che esercitano le assicurazioni nei rami danni in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento
LORO SEDI

Oggetto: contratti di assicurazione poliennali nei rami danni. Evidenza dello sconto in polizza e recesso.

Pervengono numerose segnalazioni, scritte e telefoniche, di consumatori che lamentano il rifiuto da parte delle imprese di assicurazione di concedere il recesso da contratti di assicurazione contro i danni di durata pluriennale. Il rifiuto viene motivato con la circostanza che per la stipulazione del contratto l'assicurato ha beneficiato di una riduzione del premio secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 99/2009.

Il citato articolo ha eliminato la facoltà per l'assicurato di recedere annualmente, prevedendo che l'impresa, in alternativa ad una copertura di durata annuale, possa proporre una copertura di durata poliennale, a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni.

A fronte della eliminazione della facoltà per l'assicurato di recedere annualmente dal contratto, il legislatore ha previsto, quale contropartita per l'assicurato che sceglie di stipulare

un contratto poliennale, il diritto di ottenere la medesima copertura ad un prezzo inferiore rispetto a quello previsto in caso di durata annuale.

Dalle segnalazioni dei consumatori emerge che solitamente le imprese non riportano in polizza la misura dello sconto né richiamano espressamente la circostanza che, beneficiando dello sconto, il contraente non ha il diritto di recesso per i primi cinque anni; in altri casi le imprese fanno dichiarare all'assicurato di avere beneficiato di una riduzione di premio, senza indicarne le conseguenze. Quando il consumatore chiede di recedere, le imprese eccepiscono l'impossibilità di accordare il recesso, in quanto il contratto ha beneficiato dello sconto previsto dalla norma.

Al riguardo, richiamando i principi di correttezza e trasparenza che, in base all'art. 183 del Codice delle Assicurazioni, devono improntare le relazioni con i contraenti e gli assicurati, si ritiene che le imprese debbano indicare in polizza, in modo specifico e con adeguata evidenza grafica, la misura della riduzione di premio praticata per il contratto di durata poliennale, nonché dare evidenza della circostanza che, a fronte della suddetta riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

Si chiede di dare conferma a questo Istituto, entro il 31 dicembre 2013, dell'avvenuto adeguamento alle indicazioni di cui sopra.

Distinti saluti

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia